

RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1

- a pagina 2, punto d), il disciplinare precisa che *“In caso di raggruppamento di imprese, ogni impresa costituente il raggruppamento deve possedere almeno una idonea referenza bancaria.”* Vorrei avere conferma che, in sede di gara, il concorrente non è tenuto ad allegare le referenze bancarie, ma è tenuto a presentarle solo in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA:

In sede di partecipazione alla gara è sufficiente indicare gli istituti di credito, come precisato nella domanda di partecipazione paragrafo 4.

Quesito n. 2

- rispetto al Codice Fiscale da riportare nella causale del bollettino per il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa costituendo, va bene dell'impresa capofila? E, ancora, il riferimento è al Codice Fiscale dell'azienda o del suo legale rappresentante?

RISPOSTA:

- nel bollettino di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza deve essere indicato il codice fiscale della Ditta capogruppo.

Quesito n. 3

- nel disciplinare, al paragrafo intitolato “RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE” (pag. 2), viene specificato che “è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni” e che “Ciascuna delle imprese raggruppate dovrà presentare la documentazione prevista al successivo punto “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA” lettera A).” Tra la documentazione prevista nel punto indicato, oltre all'istanza di partecipazione, vengono richiesti la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento del contributo all'autorità di vigilanza. Chiedo conferma del fatto che, in caso di raggruppamenti di imprese, solo l'istanza di partecipazione debba essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate.

RISPOSTA:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese solo l'istanza di partecipazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate.

Quesito n. 4

- e' possibile la partecipazione in RTI da parte di una scuola pubblica in qualità di mandante?

RISPOSTA:

- gli appalti che hanno ad oggetto servizi inerenti la formazione e/o l'orientamento rientrano nell'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), per i quali gli articoli 20 e 27 del citato D.Lgs. stabiliscono le norme di immediata applicazione e i principi generali di riferimento (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità).

Pertanto, come ribadito dall'Autorità di vigilanza con delibera n. 119/2007, è inammissibile la partecipazione a gare di appalto delle scuole pubbliche, sia singolarmente che in RTI, in quanto prive del requisito di operatori economici.

Ciò non toglie che, in considerazione dell'importanza che le scuole pubbliche ricoprono nelle attività di formazione e orientamento, sia auspicabile la loro partecipazione in qualità di soggetti terzi con i limiti e le possibilità di deroga presenti nell'Art. A.1.1 – punto C della DGR 569/2006.